Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 16 novembre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 22 maggio 1972, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuno indicate.

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria dell'allievo sottufficiale dei carabinieri Antonio MUOLO, il 29 giugno 1971 in Fiumicino-Roma. — **Con eccezio**nale spirito di abnegazione e sereno sprezzo del pericolo, affrontava più volte le tempestose acque del mare, riuscendo a trarre in salvo, con successivi difficili interventi, due bagnanti in procinto di annegare. Accortosi, quindi, che altro soccorritore era venuto, a sua volta, a trovarsi in gravi difficoltà, non aveva alcuna esitazione, malgrado fosse allo stremo delle forze per le fatiche sopportate, a tuffarsi ancora nelle acque sconvolte; ma scompariva fra i flutti, sacrificando, nell'eroico intento, la giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

MEDAGLIE D'ARGENTO

BAGNULO Carmine, il 20 giugno 1971 in Fresonara (Alessandria). — Richiamato da invocazioni d'aiuto, non esitava, pur disarmato, ad affrontare animosamente alcuni malfattori, intenti a forzare la finestra di una villa. In conseguenza del suo coraggioso intervento, che costringeva i malviventi alla fuga, fatto segno a ripetuti colpi d'arma da fuoco, riportava **gravi fe**rite. Mirabile esempio di alte virtù civiche e di assoluto sprezzo del pericolo.

CASTROGIOVANNI Paolo, appuntato di pubblica sicurezza, il 2 agosto 1971 in Catania. — In servizio presso uno scalo ferroviario, non esitava a porre in salvo, con coraggioso e tempestivo intervento, due persone, che, attraversando incautamente i binari, non si erano accorte del sopraggiungere di un treno e rischiavano di essere travolte. Encomiabile esempio di generoso altruismo e di altissimo senso del dovere.

ACETI Mario, il 16 agosto 1971 in Monasterolo del Castello (Bergamo). — Udite le invocazioni di aiuto di un bambino, in procinto di annegare, non esitava a tuffarsi prontamente nelle insidiose acque di un lago, riuscendo, dopo notevoli, estenuanti sforzi, a trarre in salvo, in successivi interventi, sia il bimbo, che la madre, la quale, nel disperato ma vano tentativo di soccorrere il figlioletto, s'era, a sua volta, venuta a trovare in gravi difficoltà. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di operante, generosa solidarietà umana.

MEDAGLIE DI BRONZO

Alla memoria del soldato trasmettitore Roberto TARGA, il 14 dicembre 1970 in Romano d'Ezzelino, località S. Felicita (Vicenza). — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva, mentre si prodigava infaticabilmente e con grave rischio nelle difficili operazioni di spegnimento, veniva investito da una improvvisa fiammata, riportando gravissime ustioni, che ne causavano successivamente il decesso.

RIGONI Paolo, guardia scelta forestale, il 14 dicembre 1970 in Romano d'Ezzelino, località S. Felicita (Vicenza). — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva, non esitava, con generoso impulso ed assoluto sprezzo del pericolo, ad accorrere in soccorso di un militare rimasto prigioniero delle fiamme, non desistendo dalla sua generosa azione, malgrado gravemente ustionato.

MIGLIORE Sebastiano, brigadiere dei carabinieri, il 6 gennaio 1971 in Angri (Salerno). — Incurante dell'incombente pericolo dello scoppio di una bombola di gas liquido in fiamme, non esitava ad addentrarsi animosamente, insieme ad un subalterno, in una abitazione in preda ad un incendio, riuscendo a trarre in salvo le persone, ivi bloccate, e ad allontanarne il contenitore di gas, che poco dopo esplodeva.

FRANCO Gennaro, appuntato dei carabinieri, il 6 gennaio 1971 in Angri (Salerno). — Incurante dell'incombente pericolo dello scoppio di una bombola di gas liquido in fiamme, non esitava ad addentrarsi animosamente, insieme ad un superiore, in una abitazione in preda ad un incendio, riuscendo a trarre in salvo le persone, ivi bloccate, e ad allontanarne il contenitore di gas, che poco dopo esplodeva.

BARILLI Vittorio, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 27 giugno 1971 in Lavagna (Genova). — In successivi interventi, con slancio generoso e incurante del grave rischio personale, traeva in salvo, unitamente ad altro soccorritore, due persone in procinto di annegare nel mare agitato.

MAGGIONCALDA Sergio, il 27 giugno 1971 in Lavagna (Genova). — In successivi interventi, con slancio generoso e incurante del grave rischio personale, traeva in salvo, unitamente ad altro soccorritore, due persone in procinto di annegare nel mare agitato.

SOMMACAMPAGNA Orfeo, appuntato di pubblica sicurezza, il 31 ottobre 1971 in Chiavari (Genova). — Spinto da generoso ed ardimentoso impulso, non esitava a tuffarsi, malgrado poco esperto del nuoto e completamente vestito, nelle profonde acque di un porto, per trarre in salvo un giovane, che, colto da improvviso malore, vi era precipitato, rischiando di annegare.

(11486)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. **658.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Chirurgia geriatrica;
Fisiopatologia respiratoria;
Terapia intensiva;
Chirurgia maxillo-facciale;
Chimica e microscopia clinica;
Fisiopatologia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* **1972**
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. **659.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Famija Albeisa », con sede in Alba.

N. 659. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Famija Albeisa », con sede in Alba, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **1° agosto 1972.**

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1948, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 376, con il quale il dott. Ignazio Frezza fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1968, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 107, con il quale il dott. Ignazio Frezza venne collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza dal 15 aprile 1968;

Vista la dichiarazione in data 13 marzo 1972, con la quale il dott. Ignazio Frezza, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 18 aprile 1972;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Napoli, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 18 aprile 1972, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Ignazio Frezza dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1972
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 374

(12205)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1972.

Nomina del presidente della commissione incaricata di coordinare le ricerche e le campagne di registrazione di documenti folkloristici effettuate a cura della discoteca di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1970, con il quale è stata costituita una commissione incaricata di coordinare le ricerche e le campagne di registrazione di documenti folkloristici effettuate a cura della discoteca di Stato, nonchè di esaminare le proposte ed i progetti nel settore etnico-linguistico musicale che pervengono alla stessa discoteca;

Considerato che della commissione di cui sopra è presidente il prof. Giuseppe Padellaro, alla data di emanazione del decreto citato direttore generale per le informazioni e la proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Considerato che il prof. Padellaro è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che l'avv. Renato Giancola è stato nominato direttore generale per le informazioni e la proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione del relativo decreto di sostituzione del prof. Padellaro;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Renato Giancola è nominato presidente della commissione incaricata di coordinare le ricerche e le campagne di registrazione di documenti folkloristici effettuate a cura della discoteca di Stato, di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Giuseppe Padellaro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 209

(12210)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1972.

Nomina del presidente della commissione consultiva per la gestione ed il funzionamento della discoteca di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stata nominata per il triennio 1971-1973 la commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica) a norma dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, ed incaricata di dare pareri su tutto quanto riguarda la gestione ed il funzionamento della discoteca di Stato;

Considerato che della commissione di cui sopra è presidente il prof. Giuseppe Padellaro, alla data di emanazione del decreto citato direttore generale per le informazioni e la proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Considerato che il prof. Padellaro è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che l'avv. Renato Giancola è stato nominato direttore generale per le informazioni e la proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione del relativo decreto di sostituzione del prof. Padellaro;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Renato Giancola è nominato presidente della commissione consultiva per la gestione ed il funzionamento della discoteca di Stato, in sostituzione del professore Giuseppe Padellaro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 210

(12209)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 1972.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine al nubifragio che il 30 giugno 1972 ha colpito i comuni di Brugnera e Prata di Pordenone, in provincia di Pordenone.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che il nubifragio che il 30 giugno 1972 ha colpito i comuni di Brugnera e Prata di Pordenone ha rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione della esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità al nubifragio che il 30 giugno 1972 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Pordenone:

Brugnera, Prata di Pordenone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1972
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 216

(12303)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1972.

Integrazione del consiglio generale dell'Ente italiano della moda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, n. 102;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 1972 con il quale è stato nominato il presidente dell'Ente italiano della moda per un sessennio a decorrere dalla data del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1972 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'ente predetto a norma del nuovo statuto;

Vista la lettera n. 11850/RS-Li-3 del 29 settembre 1972, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato i quattro rappresentanti dei prestatori d'opera;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i seguenti lavoratori sono chiamati a far parte del consiglio generale dell'Ente italiano della moda, in rappresentanza dei prestatori d'opera:

Molinari Antonio, domiciliato in Roma, corso d'Italia n. 25;

Codazzi Sandra, domiciliata in Roma, viale Eritrea n. 154;

Coratelli Vincenzo, domiciliato in Milano, via Gustavo Modena n. 16;

Petrucci Giovanni, domiciliato in Torino, via Alpignano n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

(12123)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Tassullo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L.;

Vista la domanda in data 12 maggio 1964, con la quale il comune di Tassullo (Trento) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera consiliare n. 10 del 14 aprile 1964;

Vista la delibera n. 20 del 5 luglio 1972, con la quale il consiglio comunale di Tassullo ha revocato la citata delibera n. 10 del 14 aprile 1964 e chiesto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1972, con la quale il sindaco del comune di Tassullo, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la revoca della domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Tassullo rientra tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decrèta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Tassullo (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 20 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

(12122)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1972.

Nomina di un membro della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1971, relativo alla ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1972-1973;

Considerato che a seguito dell'avvenuto decesso dell'avv. Vito Palermo, consigliere in rappresentanza della Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, si rende necessario provvedere alla integrazione della composizione della commissione predetta;

Vista la lettera n. 1593 del 29 settembre 1972, con la quale la Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti designa quale proprio rappresentante in seno alla commissione centrale di cui trattasi il dott. Pietro Gnisci;

Decreta:

Il dott. Pietro Gnisci è nominato membro della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati in rappresentanza della Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti a seguito del decesso del consigliere avv. Vito Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1972

Il Ministro: COPPO

(12206)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura del **3 %**.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 30 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(12116)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, suglla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 3,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12117)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, suglla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12118)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12119)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12120)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12121)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1972.

Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi degli antiparassitari».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per la esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Ritenuta l'opportunità che gli stessi metodi vengano pure adottati da tutti gli istituti e laboratori dipendenti o vigilati dallo Stato perchè le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;

Decreta:

Sono approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli antiparassitari» descritti nel volume del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la sanità
GASPARI

(12208)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Fonderie A. Necchi e A. Campiglio S.p.a. (ex SAIFECS) San Giovanni Lupatoto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fonderie A. Necchi e A. Campiglio S.p.a. (ex SAIFECS) S. Giovanni Lupatoto (Verona), con effetto dal 29 novembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di ristrutturazione;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti dalla ditta Fonderie A. Necchi e A. Campiglio S.p.a. (ex SAIFECS) S. Giovanni Lupatoto (Verona), è prolungato a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12275)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di L. 200 miliardi.

Per detti buoni l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 5,50 %.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 novembre 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1972
Registro n. 42 *Tesoro, foglio n.* 236

(12349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1971.

IL COMITATO TECNICO

della sezione specializzata per il tabacco di cui all'art. 6 *del decreto-legge* 30 *novembre* 1970, *n.* 870, *convertito, con modificazioni, nella legge* 27 *gennaio* 1971, *n.* 3

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei Regolamenti della Comunità economica europea sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti della Comunità economica europea riguardanti l'intervento nel settore del tabacco n. 1467/70 del 20 luglio 1970, nn. 1727/70 e 1728/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 1575/71 del 19 luglio 1971 e n. 1697/71 del 26 luglio 1971;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971 che prevede l'istituzione dei sistemi di controllo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, che fissa allo art. 3 le modalità per l'acquisto del tabacco conferito all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1971, che fissa i prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli del raccolto 1971;

Vista la deliberazione in data 5 maggio 1971, con la quale il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato al comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 anche per la commercializzazione del prodotto del raccolto 1971, l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1971 regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in colli, procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 12 maggio 1966, n. 303, con enti di sviluppo, cooperative, consorzi o loro organizzazioni, ed occorrendo, con altri operatori che dispongono di attrezzature idonee alla conservazione dei tabacchi;

Nell'adunanza del 24 ottobre 1972;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nella commercializzazione dei tabacchi in colli del raccolto 1971 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare che forma parte integrante della presente deliberazione. La commissione di cui all'art. 5 del disciplinare è formata da tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al punto 1 per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi, è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, mediante trattativa privata a enti di sviluppo, cooperative, consorzi o loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, e nei limiti ed alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. Sezione specializzata per il tabacco, nella sede della sezione medesima in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, la ragione o la denominazione sociale e il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie provincie.

L'ammissione è subordinata all'accertamento dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'atto disciplinare da parte di una commissione composta di tre funzionari della sezione specializzata.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per le società o altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

4. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. Sezione specializzata per il tabacco, con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

p. *Il Ministro-presidente*: ALESI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in colli del prodotto 1971 *in attuazione del regolamento* (CEE) 727/70 *e successive integrazioni e modificazioni e del decreto-legge del* 30 *novembre* 1970, *n.* 870, *convertito, con modificazioni, nella legge* 27 *gennaio* **1971, n. 3.**

Art. 1.

Per l'intervento nella commercializzazione dei tabacchi greggi in colli del raccolto 1971 i magazzini di ammasso nell'ambito dei centri di ammasso da stabilirsi a norma del regolamento (CEE) n. 1467/70, saranno dislocati nei territori delle provincie di:

Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Pesaro, Ancona, Perugia, Terni, Viterbo, Frosinone, Roma, Latina, Pescara, Chieti, L'Aquila, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta di vendita all'intervento di tabacco greggio in colli del raccolto 1971 deve essere presentata all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, via Duccio Galimberti, 47 - Roma.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione o denominazione sociale) e indirizzo dell'offerente;

b) varietà e qualità del tabacco;

c) peso netto;

d) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

e) luogo e anno di raccolta del tabacco in foglia;

f) luogo di 1ª trasformazione e di condizionamento in colli;

g) magazzino di ammasso A.I.M.A. più vicino al luogo di giacenza del tabacco al quale l'offerente chiede di consegnare il tabacco;

h) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo al tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

i) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e confezionato secondo quanto indicato nell'allegato *D;*

l) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare, di quelle contenute nei successivi articoli 3, 4, 5 e 12.

Le quantità offerte non possono essere inferiori a kg. 2.000 per varietà.

All'offerta devono essere allegati:

1) il certificato di premio di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56, del 4 marzo 1971;

2) la distinta dei colli oggetto dell'offerta con l'indicazione della varietà, della qualità e dei pesi lordo e netto di ciascuno di essi.

Per i tabacchi levantini invece dovrà essere indicato il numero dei colli, il peso lordo e il peso netto per ciascun grado.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta l'A.I.M.A. tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1971;

b) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità corrispondenti;

c) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla quantità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo e accertato al momento dell'introduzione nello stabilimento di manipolazione.

2) accertata l'ammissibilità dell'offerta l'A.I.M.A. tabacco comunica all'offerente ed al responsabile del centro di controllo interessato per il rilascio dei prescritti documenti amministrativi che lo accompagnano, la data, a quale magazzino di ammasso ed a quali condizioni deve essere presentato il tabacco offerto per la presa in consegna da parte dell'A.I.M.A. tabacco stessa.

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

L'offerente venditore trasporta, a sue cure e spese e sotto controllo amministrativo, detto tabacco franco magazzino dove, a sue spese, ma a cura dell'assuntore, sarà scaricato, pesato, portato al locale di perizia, sottoposto a perizia previa l'apertura a misura dei colli e riparato nell'imballaggio eventualmente rotto o deteriorato.

Art. 4.

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso un funzionario dell'A.I.M.A. tabacco, alla presenza dell'offerente venditore, o di suo rappresentante munito di regolare procura e dello assuntore del servizio di magazzinaggio accerta:

a) il peso lordo;

b) la regolarità dei documenti che hanno accompagnato il tabacco;

c) l'integrità dei colli,

ed emette bolletta provvisoria di deposito per il numero dei colli ricevuti e per il peso lordo distintamente per grado.

Art. 5.

Appena ultimata l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso una commissione composta da funzionari designati dall'A.I.M.A. tabacco e l'offerente, od un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono redigendo un regolare verbale all'accertamento:

1) dell'accettabilità in ordine alle condizioni che il prodotto:

a) sia stato lavorato a gradi CEE di cui all'allegato II del regolamento (CEE) 1727/70 (allegato *A*);

b) sia presentato in conformità della disposizione di cui all'allegato I al regolamento (CEE) 1575/71 (allegato *D*);

c) non presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato III al regolamento (CEE) 1727/70 modificato con regolamento (CEE) 2596/70 (allegato *C*);

d) non presenti un tenore di umidità che si discosti dal limite ammesso per la varietà di oltre il 3 % (allegato *D*).

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono alla:

2) valutazione della qualità e delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi, indicati nel regolamento (CEE) 1575/71 e dell'applicazione delle percentuali di abbuoni e riduzioni allegato II *B* al regolamento (CEE) 1728/70 (allegato *B*);

3) determinazione della tara per imballaggio e delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e alla determinazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o deficiente entro il limite del 3 %.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame dei colli prelevati con il metodo del campione. La quantità dei colli, costituenti il campione e da sottoporre ad esame viene fissata d'accordo fra le parti; essa non potrà comunque, essere inferiore al 30 % dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle, ed al 15 % se trattasi di tabacchi in ballette di tipo levantino. Dell'accordo raggiunto sulla percentuale dei colli da esaminare si dovrà dare atto nel verbale e, ove tale accordo non si raggiunga, sarà esaminata la totalità dei colli offerti.

Nel caso di mancato accordo sui risultati della verifica di accettabilità del tabacco offerto o sulla valutazione di uno qualsiasi degli elementi che concorrono a determinare il prezzo base e le misure percentuali di maggiorazioni e riduzioni o di uno qualsiasi degli elementi che concorrono a determinare il peso netto, le parti, come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere allo arbitrato previsto dal codice di procedura civile, daranno atto nel verbale degli elementi sui quali è stato raggiunto l'accordo e di quelli, sui quali non è stato raggiunto alcun accordo e che l'offerente chiede di portare all'esame di una commissione di perizia il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta di vendita allo intervento.

Nel caso di revoca dell'offerta di vendita da parte del venditore e nel caso di accertata inaccettabilità del prodotto offerto, o di parte di esso, i colli ritorneranno, sotto controllo amministrativo al magazzino di provenienza a cura e spese dell'offerente venditore il quale resta obbligato al rimborso del costo della sosta e delle spese per la esecuzione dei lavori per l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso, pesatura, trasporto al locale di perizia, perizia e relative operazioni di apertura e chiusura dei colli.

I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizioni di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti nel magazzino.

La commissione arbitrale sarà formata da:

a) un funzionario delegato dall'A.I.M.A. tabacco;

b) da un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente;

c) da un perito, con funzione di presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio, nell'elenco dei periti che sono stati designati con decreto ministeriale dell'11 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 30 agosto 1972.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale e ad esso, a cura dell'A.I.M.A. tabacco, sarà data immediata notizia della nomina.

Il presidente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della nomina provvede a convocare, con comunicazione diretta all'A.I.M.A. tabacco ed all'offerente, la commissione nello stesso magazzino di ammasso dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A. tabacco convocherà lo offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

Art. 6.

Sulla base del peso lordo accertato all'entrata e delle determinazioni fissate ed accettate relative alla tara per imballaggio ed al tasso di umidità, il funzionario dell'A.I.M.A. tabacco emette bolletta definitiva di carico nella quale saranno indicati

il peso lordo, il peso al netto della tara per imballaggio ed il grado di umidità media, dandone carico all'assuntore del servizio di ammasso.

L'A.I.M.A. tabacco dopo la verifica di corrispondenza prevista dall'art. 6 del regolamento (CEE) 1726/70 provvederà al più presto al pagamento al venditore delle quantità di tabacco assunte in carico considerate al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estranee e con l'applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o deficiente rispetto allo ammasso ed applicando il prezzo di intervento derivato previsto per la varietà e la qualità nonchè applicando le maggiorazioni e le riduzioni stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco.

Art. 7.

Nel periodo di tempo che sarà determinato nel contratto di affidamento e che termina il 31 dicembre 1973, salvo quanto previsto al successivo art. 14, l'assuntore deve provvedere con propria organizzazione e a suo rischio, a tutte le operazioni di ricevimento e introduzione nel magazzino, conservazione, trattamento, preparazione per la vendita e consegna ai destinatari, del tabacco in colli consegnato all'intervento nel magazzino o nei magazzini all'uopo destinati ed indicati nel contratto stesso e ad adottare tutti gli accorgimenti per evitare perdite, cali ed avarie.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. tabacco con la responsabilità del depositario delle quantità prese in carico e risponde altresì della buona conservazione di esse e della regolare e tempestiva esecuzione di tutti gli adempimenti indicati in contratto e fino al momento della consegna all'acquirente indicato dall'A.I.M.A. tabacco o della riconsegna all'A.I.M.A. tabacco stessa.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale, ben sistemate in conformità delle indicazioni della A.I.M.A. tabacco in vista di ottenere lotti omogenei e consentire:

a) accessibilità alle masse dei colli;

b) possibilità di esecuzione di tutte le operazioni di governo compresa la disinfestazione da tarlo;

c) esecuzione dei controlli.

Le masse dei colli devono essere formate e tenute distinte in rapporto alla varietà, qualità ed alla provenienza.

L'assuntore deve dare all'A.I.M.A. tabacco tempestiva notizia di tutti i fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie o perdite e comunque scadimento di valore e/o diminuzioni delle quantità.

Egli è tenuto inoltre all'esecuzione dei lavori richiesti dalla A.I.M.A. tabacco in ordine alla formazione di lotti omogenei ai fini dell'organizzazione di aste di vendita, al prelevamento ed esposizione di campioni.

Presso ogni magazzino, a cura dell'assuntore, deve essere:

1) istituito, e tenuto costantemente aggiornato di tutti i movimenti in entrata ed uscita, un registro di carico e di scarico distintamente per ciascuna varietà, da esibire in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'A.I.M.A. tabacco;

2) istituito un registro per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e/o gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'A.I.M.A. tabacco;

3) un registro dei campioni nel quale sono indicati i colli prelevati a titolo di campione di qualità dalle masse consegnate all'assuntore e sigillati.

Detti registri, il modello dei quali sarà fornito dall'A.I.M.A. tabacco, prima dell'impiego saranno rimessi alla sezione specializzata per la vidimazione ed il bollo di tutti i fogli.

L'assuntore è inoltre tenuto a:

a) assicurare il prodotto immagazzinato contro i rischi e i danni dell'incendio, compresa l'azione del fulmine, a favore dell'A.I.M.A. tabacco, per un valore che sarà indicato nel contratto;

b) prestare cauzione anche a mezzo fidejussione bancaria pari al 10% a garanzia del valore del tabacco immagazzinato valutato a:

L/kg. 1.900 per la varietà Xanti;
L/kg. 1.500 per la varietà Perustitza;
L/kg. 1.300 per la varietà Erzegovina;
L/kg. 1.200 per la varietà Bright;
L/kg. 1.000 per la varietà Nostrano, Resistente, Goiano, Burley, Maryland, Beneventano, Kentucky e similari;
L/kg. 6.000 per la varietà Scafati e Sumatra.

Le modalità e i tempi di prestazione della cauzione nonchè della liberazione di essa saranno indicati nei singoli contratti.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacchi in colli della capacità ricettiva di almeno q.li 1.500 di tabacco in balle o ballette o di almeno q.li 3.000 di tabacco in botti;

2) locale e materiale necessario per la separazione e distinzione dei colli da periziare;

3) locale per uso ufficio di almeno mq. 20 e arredato;

4) locale per deposito materiale e sostanze per la lotta antitarlo nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

5) apparecchi regolarmente verificati dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli;

6) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli;

7) pressa idraulica (o meccanica) per la pressatura delle botti;

8) pressa idraulica (o meccanica) per la pressatura delle balle e delle ballette;

9) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco;

10) termometro ed igrometro per ambienti industriali;

11) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti da tarlo, se l'assuntore provvede direttamente a queste operazioni;

12) catturatore luminoso di insetti;

13) prodotti disinfestanti per il trattamento antitarlo se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;

14) attrezzature e indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antitarlo;

15) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

16) carrelli metallici per il trasporto interno a mano di colli e materiali;

17) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;

18) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti per la stivatura delle balle e delle ballette;

19) attrezzature antincendio;

20) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'A.I.M.A. tabacco;

21) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco o con l'impiego di acqua e denaturanti;

22) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

Art. 9.

L'assuntore, oltrechè alla conservazione del tabacco ricevuto, è tenuto alle seguenti prestazioni:

1) trasporto dal luogo della perizia a piè di stiva dei colli consegnati e periziati;

2) formazione di stive o masse su muraletti o pedane isolanti;

3) prelevamento dalle stive e/o dalle masse dei colli da spedire;

4) riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante le giacenze nel magazzino;

5) trasporto dei colli da spedire al piano bilancia e pesatura;

6) carico dei colli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

8) mano d'opera necessaria al funzionamento delle macchine, apparecchi ed attrezzi.

Art. 10.

Durante la permanenza nel deposito, ove a giudizio insindacabile dell'A.I.M.A. tabacco, la quale ne farà richiesta, ricorra la necessità di eseguire lavori fra quelli indicati in appresso, l'assuntore, salvo quanto in particolare sarà specificato nel contratto, è tenuto ad effettuare le prestazioni relative a:

1) rivolgimento delle masse di tabacco in balle o ballette;

2) fornitura di mano d'opera e materiali necessari per la visita di tutte le ballette di tabacco di tipo orientale ai fini della classifica per la successiva vendita;

3) prelevamento ed apertura dei colli con l'impiego del personale, del materiale e degli attrezzi necessari per l'esame del prodotto in occasione di vendita, di visita di controllo, prelevamento ed esposizione di campioni. Detto esame com-

porta, se trattasi di botti, il prelevamento dalle masse, trasporto al locale di visita o di esposizione, schiodatura ed apertura dell'involucro, spacco per l'esame del prodotto in almeno tre sezioni del cilindro, chiusura, ripressatura, se necessaria, riparazione di doghe eventualmente rotte e ricollocazione della botte nella stiva. Se invece trattasi di balletta l'esame in questione comporta il prelevamento e la ricollocazione nelle masse, il trasporto nel locale di visita, la scucitura e ricucitura dei teli di rivestimento, la slegatura e rilegatura dei bustini, lo spacco per l'esame di una sezione.

L'esame delle balle comporta le stesse operazioni previste per le ballette meno la scucitura e la ricucitura del telo di rivestimento;

4) irrorazione del pavimento, del soffitto, delle pareti e degli infissi di tutti i locali e nebulizzazione in tutti gli ambienti con impiego di miscela di prodotti a base di Malathyon o di altro prodotto preventivamente accettato dall'A.I.M.A. tabacco;

5) confezione e spedizione, in Italia e all'estero, di pacchetti di campioni di tabacco del peso di almeno un chilogrammo, preparati dall'A.I.M.A. tabacco;

6) asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione di tutte quelle quantità di tabacco che a giudizio dell'A.I.M.A. tabacco siano da distruggere, salvo ogni accertamento di responsabilità.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. tabacco per posta e per plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico, relativi a tutti i giorni del mese precedente ed a tutti i movimenti in entrata ed in uscita verificatisi nel mese, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, la commessa e la esecuzione dei quali siano avvenute nel mese precedente;

c) inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione dell'anno civile, l'assuntore deve trasmettere la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente relativo al movimento di magazzino verificatosi nel corso dello anno medesimo (quantità giacenti all'inizio dell'anno, quantità entrata e quantità uscite nel corso dell'anno stesso, quantità giacenti alla fine dell'anno riportate al 1° gennaio dell'anno successivo), distintamente per ciascun mese dell'anno e per varietà di tabacco.

Art. 12.

All'assuntore per le forniture ed i lavori innanzi indicati che saranno meglio determinati in contratto, spetterà un:

1) compenso forfettario calcolato per mese e per quintale di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiale e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed attività ad esse connesse indicate nei precedenti articoli 7, 8, 9 ed 1;

2) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino;

3) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita dei tabacchi dal magazzino;

All'assuntore spetteranno inoltre separati compensi per le prestazioni indicate nell'art. 10 facoltativamente richieste dalla A.I.M.A. tabacco nelle misure forfettarie che saranno determinate e fissate nei singoli contratti.

All'assuntore spetterà infine un compenso forfettario per la esecuzione di tutti i lavori connessi con l'introduzione e l'esame dei colli e cioè posa sul piano di bilancia, pesatura, trasporto dei colli pesati al luogo di perizia, riparazione di imballaggi eventualmente rotti o sostituzione di imballaggi inservibili, perizia, apertura e chiusura dei colli visitati, l'importo del quale sarà fissato nei singoli contratti e sarà a carico del venditore.

Art. 13.

I cali massimi collegati alla giacenza e ritenuti normali saranno fissati in ciascun contratto.

Art. 14.

Qualora alla scadenza del contratto siano ancora giacenti in magazzino quantitativi di tabacchi in colli del raccolto 1971, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1974, col diritto ai relativi compensi e rimborsi, la cui misura potrà essere rideterminata dalle parti.

ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DEL TABACCO IN COLLI PER QUALITA'

Varietà	Grado di riferimento	Definizione dei gradi
Bright	*A*	Grado *A* Foglie di sufficiente maturazione, ben curate di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni.
		Grado *B* Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano, sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore (giallo macchiato o bronzeo) ed anche con difetti di integrità.
		Grado *C* - Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura purché conservabili, di colore giallo molto macchiato o tendente al grigio o al marrone e con gradi difetti di integrità.
Burley I. Maryland	*A*	Grado *A* Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace.
		Grado *B* Foglie di varia sostanza, sane con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme.
		Grado *C* Foglie grossolane, a grana chiusa, con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purché conservabili.
Kentucky e ibridi derivati Moro di Cori Salento	*B*	Grado *A* Foglie integre di ampia e media paginatura, di giusta maturità, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso con costole e nervature poco accentuate, ben curate e conservate, di colore marrone uniforme.
		Grado *B* - Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate di colore marrone, con qualche difetto di integrità.

Varietà	Grado di riferimento	Definizione dei gradi
		Grado *C* Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione.
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	*B*	Grado *A* Foglie di tessuto gentile sufficientemente sostanziose a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone o marrone chiaro piu o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità.
		Grado *B* Foglie di tessuto sostanzioso e leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità.
		Grado *C* Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura, di fermentazione e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti.
Beneventano	*B*	Grado *A* Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro purché uniforme e con qualche difetto di integrità.
		Grado *B* Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità.
		Grado *C* Foglie di tessuto grossolano, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e integrità.
Xanti Yakà	*B*	Grado *A* Foglie mature, sane, ben curate, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillanti, di tessuto gentile o mediamente sostanzioso, a grana aperta, prevalentemente di paginatura piccola o media, provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà Xanti Yakà e Perustitza) e dalle corone apicali o foglie mediane (varietà Erzegovina e ibridi derivati).
		Grado *B* - Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti da corone basilari.
		Grado *C* Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura, ma serbevoli; di colore disforme e con difetti di integrità, provenienti da tutte le corone.
Scafati	*B*	Grado *A* Foglie basilari suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 15 % (superiore o uguale a 38 cm) 2ª lunghezza 55 % (da 32 a meno di 38 cm) 3ª lunghezza 30 % (da 25 a meno di 32 cm) Foglie di buona paginatura, di giusta maturità a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20 % di foglie non integre.
		Grado *B* Foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le operazioni seguenti: 1ª lunghezza 60 % (superiore o uguale a 38 cm) 2ª lunghezza 35 % (da 32 a meno di 38 cm) 3ª lunghezza 5 % (da 25 a meno di 32 cm) Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre.
		Grado *C* Foglie di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 10 % (superiore o uguale a 38 cm) 2ª lunghezza 40 % (da 32 cm a meno di 38 cm) 3ª lunghezza 50 % (da 25 cm a meno di 32 cm) Foglie di media paginatura, di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30 % di foglie non integre.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI PREZZI DI INTERVENTO DERIVATO, DEGLI ABBUONI E RIDUZIONI IN % DEL PREZZO BASE, DEL TASSO DI UMIDITA' AMMESSO E MASSIMO CONSENTITO

[Regolamento (CEE) 1575/71 - 1728/70]

Varietà	Prezzo intervento derivato L./q.le			Abbuoni e riduzioni % del prezzo base															Tasso umidità %		Qualità di riferimento
				Combustibilità			Gusto			Aroma			Resa			Allestimento conservazione					
	A	B	C	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	Ammesso	Max consentito	
Bright	133.437	93.734	66.718	+ 2	+ 1	— 1	+ 4	+ 3	— 2	+ 2	+ 1	— 2	+ 3	+ 1	— 2	+ 4	—	— 3	13	16	*A*
Burley e Maryland	121.125	78.731	58.140	+ 2	+ 1	— 1	+ 4	+ 3	— 2	+ 2	+ 1	— 2	+ 3	+ 1	— 2	+ 4	—	— 3	13	16	*A*
Kentucky e similari	167.302	106.562	63.937	+ 5	+ 3	— 1	+ 4	+ 2	— 2	+ 2	+ 1	— 1	+ 5	+ 2	— 1	+ 4	—	— 4	16	19	*B*
Nostrano - Resistente e Goiano	151.655	117.562	89.347	+ 2	+ 1	— 1	+ 4	+ 3	— 2	+ 2	+ 1	— 2	+ 3	+ 1	— 2	+ 4	—	— 3	18	21	*B*
Beneventano	114.080	89.125	63.279	+ 2	+ 1	— 1	+ 4	+ 3	— 2	+ 2	+ 1	— 2	+ 3	+ 1	— 2	+ 4	—	— 3	16	19	*B*
Xanti Yakà	223.445	192.625	142.542	+ 2	+ 1	— 1	+ 2	+ 1	— 3	+ 1	+ 1	— 2	+ 2	+ 1	— 2	+ 3	—	— 3	13	16	*B*
Perustitza	178.896	164.125	119.811	+ 2	+ 1	— 1	+ 2	+ 1	— 3	+ 1	+ 1	— 2	+ 2	+ 1	— 2	+ 3	—	— 3	13	16	*B*
Erzegovina e ibridi deriv.	160.911	147.625	104.814	+ 2	+ 1	— 1	+ 2	+ 1	— 3	+ 1	+ 1	— 2	+ 2	+ 1	— 2	+ 3	—	— 3	13	16	*B*
Round Tip - Scafati - Sumatra	662.200	770.000	277.200	+ 2	+ 1	— 1	+ 4	+ 3	— 2	+ 2	—	— 2	+ 3	+ 1	— 2	+ 4	—	— 3	16	19	*B*

Combustibilità . . . . I - Molto buona; II - Abbastanza buona; III - Media

Gusto . . . . I - Piacevole; II - Neutro buono; III - Insufficiente

Aroma . . . . I - Delicato ma tipico; II - Attenuato ma tipico; III - Insufficiente medio

Resa . I - Molto buona; II Abbastanza buona; III Insufficiente medio

Allestimento e conservazione I Buono; II - Medio; III - Difettoso

TABELLA *C*

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI DELL'INTERVENTO

a) Frammenti di foglie.
b) Foglie molto danneggiate dalla grandine.
c) Foglie che presentano gravi difetti di integrità e la cui superficie è danneggiata per più di un terzo.
d) Foglie colpite su oltre il 25 % della superficie da malattia e alterazioni provocate da parassiti.
e) Foglie che presentano residui di antiparassitari.
f) Foglie immature o di colore verde carico.
g) Foglie placcate.
h) Foglie ammuffite o marce.
i) Foglie che presentano nervature non essicate, umide o affette da marciume o con costole umide o accentuate.
j) Foglie di germogli.
k) Foglie aventi un odore estraneo per la varietà di cui trattasi.
l) Foglie sporche con terra aderente.
n) Foglie il cui tasso di umidità supera di oltre il 3 % il tasso di umidità fissata nell'allegato *A*.

ALLEGATO *D*

TABACCO IN COLLI: VARIETA' E RISPETTIVE QUALITA' DI RIFERIMENTO

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
10	Bright	Foglie di grado *A* Grado *A*: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni. Allestimento: botti di 330/350 kg. circa. Umidità: 13 %.
11	Burley I, Maryland	Foglie di grado *A* Grado *A*: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace. Allestimento: botti di 330/350 kg. circa. Umidità: 13 %.
12	Kentuchy e ibridi derivati, Moro di Cori Salento	Foglie di grado *B* Grado *B*: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità. Allestimento: botti di 350 kg. circa. Umidità: 16 %.
13	Nostrano del Brenta, Resistente 142, Goiano	Foglie di grado *B* Grado *B*: foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate, e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità. Allestimento: balle di 170/180 kg. circa. Umidità: 18 %.
14	Beneventano . . .	Foglie di grado *B* Grado *B*: foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso o anche grossolano e magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità. Allestimento: balle di 120 kg. circa e botti di 330 kg. circa. Umidità: 16 %.
15 16 17	Xanti Jakà, Perustitza, Erzegovina e ibridi derivati	Foglie di grado *B* Grado *B*: foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari. Allestimento: ballette di 18/21 kg. circa. Umidità: 13 %.
18	Round Tip, Scafati, Sumatra I .	Foglie di grado *B* Grado *B*: foglie di 1ª mediana suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza (uguale o superiore a 30 cm) 60 % 2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 % 3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm) 5 % Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre. Allestimento: balle di 80/90 kg. circa. Umidità: 16 %.

(12098)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'Università degli studi di Palermo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.55/8-2755, in data 31 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Università degli studi di Palermo è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso il Policlinico universitario, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(12251)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Montefiascone ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.90/14-2747, in data 28 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Montefiascone (Viterbo) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(12252)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « S. Luigi Gonzaga » di Orbassano, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.81/10-2748, in data 31 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « S. Luigi Gonzaga » di Orbassano (Torino), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(12253)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 31 *agosto* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 370

E' disposta la seguente rettifica:

Il decreto presidenziale 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1968, registro n. 11 Difesa, foglio n. 370 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Esercito Anno 1968 dispensa 21ª, pag. 2299, viene rettificato nella parte relativa alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana in favore di Lancioni Nazzareno, come segue:

da: Lancioni Nazzareno di Domenico, classe 1918, da Treia (Macerata);

a: Lancioni Nazareno, nato l'8 dicembre 1918 a Treia (Macerata).

(12229)

Decreto presidenziale 31 *agosto* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 83

E' disposta la seguente rettifica:

Il decreto presidenziale 2 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 13 Difesa, foglio n. 144 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Esercito Anno 1970 dispensa 23ª, pag. 2982, viene rettificato nella parte iniziale della motivazione relativa al conferimento della medaglia di argento al valor militare per attività partigiana in favore di Berruti Ilario Davide, come segue:

da: « Valoroso sottufficiale di aviazione, più volte decorato al valor militare, si arruolava..... »;

a: « Già in servizio nell'Aeronautica, si arruolava..... ».

(12230)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 9 agosto 1972 all'11 settembre 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) numero 1714/72, n. 1729/72, n. 1745/72, n. 1755/72, n. 1766/72, n. 1774/72, n. 1787/72, n. 1795/72, n. 1803/72, n. 1812/72, n. 1822/72, n. 1834/72, n. 1841/72, n. 1850/72, n. 1855/72, n. 1862/72, n. 1876/72, n. 1896/72, n. 1903/72, n. 1910/72, n. 1916/72, n. 1931/72 e n. 1937/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
della tariffa	della statistica		9-8-72	10-8-72	11-8-72	dal 12-8-72 al 14-8-72	dal 15-8-72 al 16-8-72	17-8-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	7.431,25	7.693,75	7.818,75	7.612,50	7.262,50	7.431,25
	05	II. zuccheri greggi (3) . .	6.493,75	6.837,50	6.981,25	6.775,00	6.356,25	6.556,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	7.431,25	7.693,75	7.818,75	7.612,50	7.262,50	7.431,25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	6.493,75	6.837,50	6.981,25	6.775,00	6.356,25	6.556,25
	21	b. altri (3) (5)	6.493,75	6.837,50	6.981,25	6.775,00	6.356,25	6.556,25

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
della tariffa	della statistica		18-8-72	dal 19-8-72 al 21-8-72	22-8-72	dal 23-8-72 al 24-8-72	25-8-72	dal 26-8-72 al 28-8-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	7.431,25	7.262,50	6.918,75	6.400,00	6.050,00	6.050,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	6.425,00	6.356,25	5.806,25	5.543,75	4.850,00	4.987,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	7.431,25	7.262,50	6.918,75	6.400,00	6.050,00	6.050,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	6.425,00	6.356,25	5.806,25	5.543,75	4.850,00	4.987,50
	21	b. altri (3) (5)	6.425,00	6.356,25	5.806,25	5.543,75	4.850,00	4.987,50

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
della tariffa	della statistica		29-8-72	dal 30-8-72 al 31-8-72	dall'1-9-72 al 4-9-72	dal 5-9-72 al 6-9-72	dal 7-9-72 all'8-9-72	dal 9-9-72 all'11-9-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna. allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi . . .	5.881,25	5.537,50	5.362,50	5.193,75	5.462,50	6.050,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	4.987,50	4.568,75	4.287,50	4.287,50	4.562,50	5.125,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi .	5.881,25	5.537,50	5.362,50	5.193,75	5.462,50	6.050,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.987,50	4.568,75	4.287,50	4.287,50	4.562,50	5.125,00
	21	b. altri (3) (5) . .	4.987,50	4.568,75	4.287,50	4.287,50	4.562,50	5.125,00

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %. Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(11832)

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 9 agosto 1972 al 29 settembre 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1719/72, n. 1734/72, n. 1768/72, n. 1805/72, n. 1815/72, n. 1837/72, numero 1858/72, n. 1882/72, n. 1905/72, n. 1921/72, n. 1942/72, n. 1947/72 e n. 1974/72.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
della tariffa	della statistica		9-8-72	dal 10-8-72 al 14-8-72	dal 15-8-72 al 21-8-72	22-8-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) .	74,30	76,95	72,60	69,20
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi . . .	74,30	76,95	72,60	69,20
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	74,30	76,95	72,60	69,20
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati . . .	74,30	76,95	72,60	69,20
17.05		Zuccheri, sciroppi o melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	74,30	76,95	72,60	69,20

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
della tariffa	della statistica		dal 23-8-72 al 24-8-72	dal 25-8-72 al 29-8-72	dal 30-8-72 al 4-9-72	dal 5-9-72 al 6-9-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	64,00	60,50	55,35	51,95
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	64,00	60,50	55,35	51,95
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	64,00	60,50	55,35	51,95
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	64,00	60,50	55,35	51,95
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	64,00	60,50	55,35	51,95

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
della tariffa	della statistica		dal 7-9-72 all'8-9-72	dal 9-9-72 all'11-9-72	dal 12-9-72 al 14-9-72	dal 15-9-72 al 29-9-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	54,60	60,50	64,00	57,95
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	54,60	60,50	64,00	57,95
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	54,60	60,50	64,00	57;95
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	54,60	60,50	64,00	57,95
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	54,60	60,50	64,00	57,95

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio del prodotto, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per l'importo di base. Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 837/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20 %).

(11833)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 817-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 817-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Casorati orologeria di Pier Luigi Casorati, con sede in Milano, via Gen. M. Gonzaga, 5.

(12170)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 25-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 25-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Alberti & C S.d.f. con sede in Milano, via V. Emanuele, 17.

(12171)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 20-Roma ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 20-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Fontana Umberto, con sede in Roma, via Veneto, 104.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(12172)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 127-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 127-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Capuaniello Eduardo, con sede in Napoli, via Principessa Margherita, 15.

(12173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 14 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,75	584,75	584,70	584,75	584,60	584,75	584,70	584,75	584,75	584,75
Dollaro canadese	593,20	593,20	593,30	593,20	592,50	593,20	593,20	593,20	593,20	592,30
Franco svizzero	153,82	153,82	153,70	153,82	153,75	153,80	153,80	153,82	153,82	153,84
Corona danese	84,935	84,935	84,93	84,935	84,30	84,92	84,93	84,935	84,93	84,83
Corona norvegese	88,36	88,36	88,35	88,36	88,10	88,35	88,34	88,36	88,36	88,43
Corona svedese	123,26	123,26	123,25	123,26	123 —	123,28	123,25	123,26	123,26	123,24
Fiórino olandese	180,96	180,96	181 —	180,96	181,10	180,95	180,95	180,96	180,96	181,07
Franco belga	13,265	13,265	13,2650	13,265	13,24	13,26	13,2635	13,265	13,26	13,26
Franco francese	116,09	116,09	116,09	116,09	116,10	116,08	116,08	116,09	116,09	116,08
Lira sterlina	1375,35	1375,35	1375,55	1375,35	1374,75	1375,40	1375,30	1375,35	1375,35	1372,05
Marco germanico	182,24	182,24	182,30	182,24	182,20	182,22	182,22	182,24	182,24	182,29
Scellino austriaco	25,179	25,179	25,18	25,179	25,20	25,18	25,1750	25,179	25,17	25,20
Escudo portoghese	21,76	21,76	21,76	21,76	21,70	21,75	21,75	21,76	21,76	21,76
Peseta spagnola	9,213	9,213	9,2130	9,213	9,21	9,21	9,2125	9,213	9,21	9,21
Yen giapponese	1,944	1,944	1,95	1,944	1,93	1,94	1,9440	1,944	1,94	1,94

Media dei titoli del 14 novembre 1972

Rendita 5 % 1935	100,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,275
» 5 % (Ricostruzione)	95,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
» 5 % (Città di Trieste)	95,05
» 5 % (Beni esteri)	94,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,75
» 5,50 % » » 1968-83	96,15
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1972

Dollaro USA	584,725
Dollaro canadese	593,20
Franco svizzero	153,81
Corona danese	84,932
Corona norvegese	88,35
Corona svedese	123,255
Fiorino olandese	180,955
Franco belga	13,264
Franco francese	116,085
Lira sterlina	1375,325
Marco germanico	182,23
Scellino austriaco	25,177
Escudo portoghese	21,755
Peseta spagnola	9,213
Yen giapponese	1,944

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1972, il comune di Augusta (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 374.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12279)

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1972, il comune di Castelvetrano (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 706.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12280)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana Maria SS. del Soccorso di Caltavuturo.

Nella riunione dell'11 ottobre 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana Maria SS. del Soccorso di Caltavuturo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caltavuturo (Palermo), in liquidazione coatta, l'avv. Ugo Fernandez è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(12163)

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Nissoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana, in data 12 settembre 1972, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nissoria (Enna) ponendo la stessa in amministrazione straordinaria;

Visto il proprio provvedimento del 22 settembre 1972, con il quale il dott. Mariano Di Dio è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della summenzionata Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, in amministrazione straordinaria;

Considerato che il dott. Mariano Di Dio ha presentato le dimissioni dal suo incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giovanni Pirrera è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nissoria (Enna), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Governatore: CARLI

(12164)

Autorizzazione alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Valera Fratta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Valera Fratta, nella Cassa rurale ed artigiana di Salerano sul Lambro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerano sul Lambro — che mantiene immutata la propria denominazione sociale — e autorizzazione alla cassa incorporante a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello della azienda incorporanda in Valera Fratta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Valera Fratta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Valera Fratta (Milano), in data 25 giugno 1972, e della Cassa rurale ed artigiana di Salerano sul Lambro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerano sul Lambro (Milano), in data 2 luglio 1972, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima da parte della seconda;

Dispone:

1. — Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Valera Fratta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Valera Fratta (Milano), nella Cassa rurale ed artigiana di Salerano sul Lambro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerano sul Lambro (Milano), che mantiene immutata la propria denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. — La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Valera Fratta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Governatore: CARLI

(12165)

Autorizzazione alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Cotignola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cotignola, nella Cassa rurale ed artigiana di Faenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Faenza — che mantiene immutata la propria denominazione sociale — e autorizzazione alla cassa incorporante a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Cotignola.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Cotignola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cotignola (Ravenna), in data 23 aprile 1972 e della Cassa rurale ed artigiana di Faenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Faenza (Ravenna), in data 23 aprile 1972, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima da parte della seconda;

Dispone:

1. — Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Cotignola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cotignola (Ravenna), nella Cassa rurale ed artigiana di Faenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Faenza (Ravenna), che mantiene immutata la propria denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. — La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Cotignola.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1972

Il Governatore: CARLI

(12166)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Schio

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza);

Dispone:

Il dott. Alberto Gasparella è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Governatore: CARLI

(12216)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Arezzo

Con deliberazione della giunta regionale n. 839, in data 29 agosto 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(12196)

Variante al piano di zona del comune di Arezzo

Con deliberazione della giunta regionale n. 632, in data 21 luglio 1972, è stata approvata la variante al piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12197)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli ed esami, a borse di studio presso la Scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1973

Vista la legge del 18 maggio 1967, n. 394 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 16 giugno 1967), art. 2*c*;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Il direttore della Scuola archeologica italiana di Atene bandisce i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la scuola stessa per l'anno 1973:

1) un concorso a quattro borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a due borse di alunno per l'architettura.

Agli alunni verrà corrisposto per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi un assegno complessivo di L. 810.000. Ad essi saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa, ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire alla segreteria della Scuola, presso la Direzione generale antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione, piazza del Popolo 18, 00187 Roma, non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi: tra questi deve essere incluso il diploma di laurea in lettere, o copia autentica di esso, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia; quello di laurea in architettura conseguita in una università o istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno per l'architettura.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'amministrazione della Scuola nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) certificato generale penale negativo;

5) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione, oltre ai titoli stampati, di più di un dattiloscritto; i manoscritti non saranno presi in considerazione.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta e quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

L'onere complessivo previsto per l'attribuzione delle predette borse di studio graverà sul bilancio della Scuola archeologica italiana di Atene.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Roma, addì 30 ottobre 1972

Il direttore: LEVI

(12217)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario per la direzione dello Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1971, registro n. 18, foglio n. 276, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la nota n. 2208 del 17 aprile 1972 del Ministero della pubblica istruzione relativa alla designazione dei professori ordinari universitari;

Vista la delibera n. 385 del 27 giugno 1972 della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste relativa alla designazione dei direttori ordinari degli istituti di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario, citato nelle premesse, per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno, e così costituita:

Angelini prof. Francesco, ordinario fuori ruolo di agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Napoli;

Baldoni prof. Remigio, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Bologna;

Haussmann prof. Giovanni, direttore ordinario dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;

Fenaroli prof. Luigi, direttore ordinario dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento;

Zocchi prof. Rodolfo, direttore ordinario dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze.

Membri supplenti:

Canova prof. Antonio, ordinario di patologia vegetale nell'Università di Bologna;

Puccini prof. Giuliano, direttore ordinario dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo.

Ai componenti la commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 del presumibile importo di L. 600.000 a carico del capitolo 1184 e di L. 350.000 a carico del capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1972
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 282

(12082)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario per la direzione dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1972, registro n. 4, foglio n. 176, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la nota n. 2895 del 29 maggio 1972 del Ministero della pubblica istruzione relativa alla designazione dei professori ordinari universitari;

Vista la delibera n. 389 del 27 giugno 1972 della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste relativa alla designazione dei direttori ordinari degli istituti di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario, citato nelle premesse, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, è così costituita:

Membri effettivi:

Dotti prof. Francesco, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Milano;

Zito prof. Francesco, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Napoli;

Lanza prof. Felice, direttore ordinario dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;

Tarantola prof. Clemente, direttore ordinario dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

Zocchi prof. Rodolfo, direttore ordinario dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze.

Membri supplenti:

Jacoboni prof. Nestore, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Perugia;

Fenaroli prof. Luigi, direttore ordinario dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento.

Ai componenti la commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 del presumibile importo di L. 600.000 a carico del capitolo 1184 e di L. 350.000 a carico del capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1972
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 280

(12083)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Revoca parziale del decreto concernente il bando di concorso a farmacie di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

A seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 423 del 16 maggio 1972 con provvedimento n. 103151 del 20 ottobre 1972 ha revocato parzialmente il decreto n. 103607 del 18 luglio 1969 « bando di concorso a farmacie di Verona » per quanto attiene le otto sedi farmaceutiche dal n. 9 al n. 16.

Verona, addì 20 ottobre 1972

Il medico provinciale: BONIFACI

(12202)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 4 marzo 1969, n. 507, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Trapani alla data del 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto del 21 maggio 1969, n. 1117, con il quale sono stati prorogati i termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Assessorato regionale per la sanità in data 18 ottobre 1969, n. 636, e la graduatoria di merito da essa formata;

Accertata la regolarità degli atti relativi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della Regione siciliana 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno compiuto l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. La Rocca Bartolomeo	punti 58,985	su 100
2. Messana Antonino	» 54,757	»
3. Vilardi Francesco	» 47,997	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 24 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: ASTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 4 marzo 1969, n. 507, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Trapani alla data del 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto del 21 maggio 1969, n. 1117, con il quale sono stati prorogati i termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto;

Visto il proprio decreto del 24 ottobre 1972, n. 1799, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso predetto;

Viste le domande dei candidati medesimi e l'indicazione delle sedi per le quali, in ordine di preferenza, hanno concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della Regione siciliana 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

I veterinari sotto segnati, compresi nella graduatoria di merito del concorso in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascun nominativo indicata:

1. La Rocca Bartolomeo: Marsala, condotta unica;
2. Messana Antonio: Pantelleria, condotta unica;
3. Vilardi Francesco: Vita, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 24 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: ASTA

(12006)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.